

SENATO DELLA REPUBBLICA

*Attesto che il Senato della Repubblica,
il 12 luglio 2000, ha approvato il seguente disegno di legge,
d'iniziativa del Governo:*

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sicurezza sociale tra il
Governo della Repubblica italiana e il Governo del Canada,
fatto a Roma il 22 maggio 1995

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di sicurezza sociale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Canada, fatto a Roma il 22 maggio 1995.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere

dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 33 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 403 milioni per l'anno 2000, in lire 733 milioni per l'anno 2001 ed in lire 2.845 milioni per l'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai

fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autoriz-

zato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

IL PRESIDENTE